

# Diritti reali

## *ius in rem* - diritti sulle cose

- La proprietà (art. 832 c.c.)

- I diritti reali su cosa altrui

gravano sui beni di proprietà di un altro soggetto e limitano, in misura più o meno ampia, i poteri del proprietario

# Caratteri

- **Assolutezza**
- **Immediatezza**
- **Inerenza**

Implica la relazione diretta e immediata tra il diritto e il bene; si manifesta in modo particolare nel c.d. diritto di sequela o seguito, in virtù del quale il diritto segue la cosa nonostante i passaggi di proprietà che essa possa subire

- **Tipicità**

i diritti reali costituiscono un *numerus clausus*, cioè l'autonomia privata non può creare diritti reali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge

# OGGETTO DEI DIRITTI REALI

- **BENI**

*Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c. )*

- *Cose in senso giuridico – res in commercio – sono le cose che, potendo formare oggetto di diritti, costituiscono la categoria dei beni*

*Res nullius – cose suscettibili di diventare oggetto di diritti attraverso l' appropriazione (pesci del mare; cose abbandonate - res derelictae)*

- *Cose in senso non giuridico – res extra commercium – res communes omnium*

# beni

- La nozione di bene è strettamente giuridica e come tale indipendente dalla realtà naturale;
- Oggi riconducibile a qualsiasi entità (anche diversa dalle cose) che abbia l'attitudine a soddisfare interessi, considerati rilevanti, in conflitto, così da farne possibile oggetto di diritti.
- Il concetto di bene si amplia così ricomprendendo anche vicende che costituiscono esplicazione della personalità, fonti di utilità non economiche

# Classificazioni

- Beni materiali
- Beni immateriali ( opere dell' ingegno, invenzioni industriali, software)

# Classificazioni

- Beni immobili : per natura /per destinazione di legge (art. 812 c.c.)
- Beni mobili : identificati in via residuale “*sono mobili tutti gli altri beni*” - si considerano beni mobili anche le energie naturali che hanno valore economico, come il gas, l’ elettricità, ecc. (art. 814 c.c.).

# Beni immobili

- La circolazione dei diritti concernenti i beni immobili è assistita da una maggiore solennità: forma scritta/ pubblicità immobiliare per assicurare certezza agli acquisti (artt. 1350, 2643 c.c.)

# Beni mobili

- prevalgono parametri di semplicità e rapidità:
  - Non è richiesta una forma particolare per gli atti di alienazione
  - La certezza degli acquisti è affidata al possesso

# Beni mobili registrati

- autoveicoli, motoveicoli, natanti, aeromobili, ecc.: a tali beni si applicano alcune regole analoghe a quelle vigenti per i beni immobili
- per la loro circolazione è previsto un sistema di pubblicità affidato a pubblici registri
- in mancanza di norme specifiche, si applicano le disposizioni relative ai beni mobili (art. 815 c.c.)